

DOCUMENTO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI AGLI ISCRITTI

approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo nella seduta del 25 gennaio 2021

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 11, commi 7, 8 e 9 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e s.m.i. (approso: Decreto), art. 13 dello Statuto Previndapi Fondo Pensione (approso: Fondo), l'iscritto può richiedere una anticipazione secondo i limiti, le causali e le modalità di seguito indicate:

In qualsiasi momento, per

le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (in misura non superiore al 75% della posizione maturata).

Decorsi 8 anni di iscrizione, per

- **Acquisto/costruzione prima casa di abitazione per sé o per i figli (in misura non superiore al 75% della posizione maturata);**
- Interventi di **manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione** sulla prima casa di proprietà dell'associato o dei figli, di cui al D. P.R. n. 380/2001, articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) **(in misura non superiore al 75% della posizione maturata);**
- **Ulteriori esigenze (in misura non superiore al 30% della posizione maturata).**

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale, debitamente documentati.

2. Le richieste devono essere inoltrate direttamente al Previndapi, Via Nazionale 66 - 00184 Roma e si considerano validamente presentate purché siano corredate di tutta la documentazione indicata successivamente. La richiesta di anticipazione deve essere inoltrata tramite apposito modulo disponibile nel sito internet del Fondo, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal richiedente.

3. Le richieste sono esaminate dal Fondo con tempestività e viene dato loro seguito entro il termine massimo di tre mesi per le spese sanitarie e di sei mesi per le altre, sempreché la documentazione a supporto della richiesta sia completa e il Fondo disponga delle necessarie informazioni di natura fiscale.

4. In caso di preesistenza di contratti di finanziamento mediante cessione di quote dello stipendio a carico dell'iscritto, assistiti da garanzia, è necessario che l'iscritto stesso fornisca l'attestazione di estinzione del debito rilasciata dalla società finanziaria che abbia notificato al Fondo il relativo contratto ovvero, dichiarazione di assenso di detta società. Con riferimento all'anticipazione per spese sanitarie, in assenza della suddetta documentazione l'importo erogabile all'iscritto sarà pari ai 4/5 dell'importo spettante in coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 10 del Decreto.

5. In ogni caso di anticipazioni richieste a valere sulla posizione del minore fiscalmente a carico si ricorda che è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione del giudice tutelare.

6. L'importo dell'anticipazione è calcolato sul totale dei versamenti - ad esclusione dell'eventuale montante opzionato a titolo di RITA PARZIALE e non revocato - comprese le quote del TFR, accreditati sino al momento della liquidazione, tenuto conto del risultato di gestione desunto dalla contabilità del Fondo alla data dell'ultima rilevazione annuale precedente a quella di verifica della sussistenza delle condizioni di esercizio della facoltà per gli investimenti assicurativi.

7. L'importo complessivo delle anticipazioni non può superare il 75% del totale di cui sopra, tenuto conto anche di quanto già erogato per anticipazioni non reintegrate, fermi i limiti per le singole anticipazioni di cui appresso.

8. Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, l'importo dell'anticipazione, al netto delle ritenute fiscali (cfr. normativa fiscale presente nel sito del Fondo) ed oneri di legge oltre che delle spese in cifra fissa (art. 7, co. 1, lett. b), dello Statuto) collegate all'esercizio delle facoltà individuali, fissate dal Consiglio di Amministrazione (vedere scheda dei costi presente nel sito del Fondo), non può superare l'ammontare delle spese sostenute dall'interessato e documentate, salvo quanto previsto per le spese sanitarie.

9. Le richieste di anticipazione, per la medesima causale, avanzate da iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni ottenute sulla base di documentazione preliminare, sono rigettate e l'importo non giustificato verrà detratto dalla successiva richiesta.

10. Le anticipazioni sono ammesse per spese sostenute anteriormente alla presentazione della richiesta:

- non oltre i dodici mesi precedenti, nei casi di acquisto da terzi con atto notarile;
- non oltre i dodici mesi precedenti per la ristrutturazione, la costruzione in proprio o in cooperativa, che devono risultare ancora in corso al momento della richiesta. Le anticipazioni sono ammesse anche per spese non ancora sostenute in caso di acquisto in cooperativa e di acquisto da terzi preceduto da preliminare di compravendita per atto pubblico, scrittura privata autenticata ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

Di seguito la documentazione da allegare alla domanda di anticipazione, oltre alla copia del documento d'identità valido:

Per acquisto prima casa per sé o per i figli

- **copia autenticata dell'atto notarile d'acquisto.** (non fotocopia), **E' consentita**, comunque, una erogazione provvisoria precedente l'atto pubblico notarile, sempre che venga prodotto **l'atto preliminare di compravendita** per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, ovvero registrato presso l'Agenzia delle Entrate con l'obbligo di restituzione dell'importo al Fondo **ove, entro nove mesi dall'erogazione, non venga prodotta copia autentica dell'atto notarile d'acquisto.**
- se non risultante dall'atto notarile o dal preliminare di compravendita, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta è destinato a "prima casa di abitazione" per sé o dei figli;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di acquisto della casa di abitazione del figlio;
- dati catastali identificativi dell'immobile (se non già presenti nel titolo di proprietà) o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;

- certificato di residenza da cui si rilevi che l'immobile costituisce la residenza o dimora abituale dell'iscritto o del figlio;

Per acquisto prima casa da cooperativa per sé o per i figli

- estratto notarile del Libro Soci della cooperativa dalla quale risulti la qualità di socio dell'iscritto o del figlio; in subordine, dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa, attestante la suddetta qualità;
- copia della delibera dell'assemblea sociale con la quale è stata decisa la costruzione e il relativo finanziamento;
- copia della delibera dell'assemblea sociale o del consiglio di amministrazione della cooperativa dal quale risulti il piano dei pagamenti;
- copia della prima lettera di richiesta di pagamento da parte della cooperativa;
- copia delle ricevute di pagamento riferite alle rate già scadute nonché copia del relativo bonifico bancario;
- contratto preliminare di assegnazione o dichiarazione di responsabilità del legale rappresentante della cooperativa attestante che tale contratto non è stato ancora sottoscritto;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di acquisto della casa di abitazione del figlio;

Con riferimento all'acquisto da terzi, possono avanzare richiesta anche i soggetti già proprietari di una "prima casa di abitazione" che intendano acquistarne una nuova richiedendo in sede di rogito, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 208/2015, art. 1, co. 55 (Legge Stabilità 2016), l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della "prima casa di abitazione", sempreché provvedano, entro dodici mesi dalla stipula del suddetto atto notarile d'acquisto, all'alienazione della precedente abitazione.

Per ristrutturazione prima casa per sé o per i figli

- copia autenticata del titolo di proprietà (ad es. atto notarile di acquisto della casa) - non fotocopia;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione del figlio;
- certificato di residenza da cui si rilevi che l'immobile costituisce la residenza o dimora abituale dell'iscritto o del figlio;
- copia del contratto di appalto in cui siano dettagliati gli interventi di ristrutturazione;
- copia della documentazione attestante la regolarità edilizia in base alla vigente legislazione anche locale: concessione edilizia ovvero autorizzazione ovvero comunicazione di inizio lavori;
- in caso di manutenzioni e/o restauri e/o ristrutturazioni effettuati su parti comuni condominiali è necessario produrre copia della delibera assembleare attestante l'incarico per l'effettuazione dei lavori e la ripartizione millesimale dei costi;
- copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo bonifico bancario riferite alle spese per le quali si richiede l'anticipazione.

Costruzione della prima casa per sé o per i figli

All'atto della presentazione della richiesta:

- dichiarazione di responsabilità dell'iscritto recante l'indicazione che l'immobile per il quale viene avanzata la richiesta costituirà la "prima casa di abitazione" per sé o per i propri figli;
- titolo di proprietà del terreno (ad es. copia autenticata atto notarile d'acquisto – non fotocopia);
- concessione edilizia rilasciata dal Comune;
- copia del contratto di appalto;
- certificato da cui si rilevi il grado di parentela, nel caso di costruzione in proprio della casa di abitazione del figlio;

- copia delle fatture o ricevute fiscali corredate della copia del relativo bonifico bancario riferite alle spese sostenute per la costruzione dell'immobile;
- qualora la più recente fattura prodotta sia antecedente di oltre un mese, dichiarazione di responsabilità dell'iscritto che i lavori siano ancora in corso;

Dopo l'erogazione dell'anticipazione:

- dichiarazione di fine lavori presentata all'ufficio pubblico competente, unitamente al certificato di residenza, da trasmettere entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e comunque non oltre due anni dall'erogazione dell'anticipazione ovvero dalla prima erogazione in caso di reiterazione per il medesimo titolo, pena la restituzione dell'importo anticipato.
- certificato di residenza da cui si rilevi che l'immobile costituisce la residenza o dimora abituale dell'iscritto o del figlio;

Spese sanitarie

All'atto della presentazione della richiesta:

- attestazione della struttura pubblica competente relativa alla straordinarietà della terapia e/o dell'intervento nonché di sussistenza di gravissima situazione, così come previsto dall'art. 11, co. 7, lett. a) del D. Lgs. n. 252/2005;
- preventivo di spesa redatto dall'ente o professionista sanitario che effettuerà la prestazione; nel caso di prestazioni riguardanti moglie e/o figli, certificato di stato di famiglia con indicazione del grado di parentela (stato di famiglia del titolare uso assegni familiari) e, se del caso, certificato di inabilità del figlio maggiorenne a carico; per i figli di età superiore ai 18 anni, oltre al documento precedente, certificato di studio nonché dichiarazione di responsabilità circa i redditi percepiti;
- documentazione delle spese sostenute (fatture o documentazione valida ai fini fiscali) da trasmettere non oltre novanta giorni dalla chiusura della pratica di rimborso a carico di forma integrativa sanitaria; in mancanza, non oltre novanta giorni dal sostenimento della spesa ;
- documentazione relativa all'entità del supporto ricevuto da forma integrativa sanitaria, nonché dichiarazione di responsabilità circa l'inesistenza di ulteriori rimborsi per lo stesso titolo richiesti dall'iscritto e/o dagli altri componenti il nucleo familiare; in alternativa, dichiarazione di responsabilità che le spese sono interamente rimaste a carico non avendo formato oggetto di rimborso, neanche parziale, da parte delle entità ovvero istituti sopraccitati; nonché, quando ne ricorra il caso:
 - preventivo delle spese di viaggio del malato nonché di quelle di viaggio e soggiorno dell'eventuale accompagnatore;
 - preventivo di ogni altra spesa, complementare ed essenziale, rispetto a quelle sanitarie.

11. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8 del Decreto e successive modificazioni, le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali, da comunicarsi preventivamente al Fondo, eccedenti il limite di Euro 5.164,57. Sulle somme eccedenti predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'iscritto un credito di imposta sul maturato dal 1° gennaio 2007, pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo erogato. Le modalità di effettuazione del reintegro vengono disposte dal Consiglio di Amministrazione.

12. A seguito di verifica da parte del Fondo dell'irregolarità della documentazione presentata a supporto della richiesta di anticipazione, l'iscritto, a parte le eventuali ulteriori implicazioni di ordine fiscale, dovrà procedere alla restituzione della stessa, al lordo delle ritenute operate, fiscali e non,

entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data della richiesta formale del Fondo in unica soluzione.

E' dovuta la restituzione anche nelle ipotesi in cui dovessero verificarsi situazioni difformi da quelle preventivate e per le quali è stata comunque disposta l'erogazione di anticipo.